



COMUNICATO UFFICIALE N. 22
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n.10/AA e n.11/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 956 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luciano CARAFA e della società ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIANO CARAFA, all'epoca dei fatti Presidente della "ACS.D. MILLENIUM CALCIO", in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Credentino Giovanni, nato il 04/08/2000, di averlo sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di averlo dotato di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara del 15/05/2015 svoltasi in Battipaglia tra la - MANFREDINI CALCIO SRL e la ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO valevole per il campionato "giovanissimi Salerno";

ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 46 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano CARAFA in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luciano CARAFA e di € 200,00 (duecento) di ammenda ed 1 punto di penalizzazione per la società ACS.D. MILLENIUM CALCIO SALERNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 625 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe SALERNO, Massimiliano TASCONE, Gaetano LANZILLO, Stefano BERTANIA, Giovanni IUMENTO e della società S.C.D. PROMOTION SOCCER, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE SALERNO, Presidente della società della S.C.D Promotion Soccer, per la violazione di cui all' art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Salvatore MIRONE ed Emanuele RUSSO ed a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo, in favore della Soc. S.C.D PROMOTION SOCCER: a) del calciatore Salvatore MIRONE nelle gare A.S.D. Montecalcio - S.C.D. Promotion Soccer del 9.11.2015 (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania), Pro Calco Napoli - S.C.D. Promotion Soccer del 13.12.2015, (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania) e Promotion Soccer – Real Mugnano del 21.12.2015 (Campionato Allievi B Provinciali, Girone D, C.R. della Campania); b) del calciatore Emanuele RUSSO nelle gare Montecalcio - S.C.D. Promotion Soccer del 9.11.2015 (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania) e Pro Calco Napoli - S.C.D. Promotion Soccer del 13.12.2015, (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania);

MASSIMILIANO TASCONE, Direttore Sportivo della S.C.D PROMOTION SOCCER ed incaricato di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori, per la violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Salvatore MIRONE ed Emanuele RUSSO ed a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo, in favore della Soc. S.C.D PROMOTION SOCCER: a) del calciatore Salvatore MIRONE nelle gare A.S.D. Montecalcio - S.C.D. Promotion Soccer del 9.11.2015 (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania), Pro Calco Napoli - S.C.D. Promotion Soccer del 13.12.2015, (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania) e Promotion Soccer – Real Mugnano del 21.12.2015 (Campionato Allievi B Provinciali, Girone D, C.R. della Campania); b) del calciatore Emanuele RUSSO nelle gare Montecalcio - S.C.D. Promotion Soccer del 9.11.2015 (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania) e Pro Calco Napoli - S.C.D. Promotion Soccer del 13.12.2015, (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania);

GAETANO LANZILLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società S.C.D. PROMOTION SOCCER, per la violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara A.S.D. Montecalcio - S.C.D. Promotion Soccer del 9.11.2015 (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania), in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Salvatore MIRONE ed Emanuele RUSSO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione del regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

STEFANO BERTAINA, Allenatore della Società S.C.D. PROMOTION SOCCER, per la violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver proceduto in qualità di allenatore della squadra della medesima società, in occasione della gara Promotion Soccer – Real Mugnano del 21.12.2015 (Campionato Allievi B Provinciali, Girone D, C.R. della Campania), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Salvatore MIRONE, alla sottoscrizione della relativa distinta, con attestazione del regolare tesseramento dei calciatori, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIOVANNI IUMIENTO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società S.C.D. PROMOTION SOCCER, per la violazione di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Pro Calcio Napoli - S.C.D. Promotion Soccer del 13.12.2015, (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania), in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Salvatore MIRONE ed Emanuele RUSSO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione del regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

S.C.D. PROMOTION SOCCER per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe SALERNO in proprio e, nella qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società S.C.D. PROMOTION SOCCER, Massimiliano TASCONE, Gaetano LANZILLO, Stefano BERTAINA e Giovanni IUMIENTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SALERNO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano TASCONE, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano BERTAINA, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano LANZILLO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni IUMIENTO e di 2 punti di penalizzazione nel Campionato Allievi Provinciali 2016/2017 e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.C.D. PROMOTION SOCCER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio